

**IL TRIBUNALE DI VASTO***Ufficio Volontaria Giurisdizione***DECRETO*****Autorizzazione del tribunale******(art. 22, co. 1, lett. d), CCII)***

Il Giudice dr. Michele Monteleone,

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al R.G. n. 367 / 2025 V.G.;

promosso da S.P.A., in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentata e difesa come da procura in atti;

avente ad oggetto la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d) CCII, alla cessione d'azienda, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, già concesse le misure protettive e cautelari, ex art. 19, co. 1, CCII;

letti gli atti e la documentazione di causa;

sentite le parti all'udienza del 11.06.2025;

sentito, in particolare, l'esperto chiamato ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità della chiesta autorizzazione, volta ad assicurare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori;

premesso che:

- la ricorrente, avendo deciso di fare ricorso alla procedura di composizione negoziata della crisi, con istanza del 22.10.2024 ha chiesto a questo Tribunale l'applicazione delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori e la concessione delle misure cautelari (R.G. n. 1013/2024 V.G.), previa iscrizione in data 21.10.2024 nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio e dell'accettazione dell'esperto, avv. ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 14/2019, nonché dell'iscrizione della dichiarazione di sospensione di obblighi e cause di scioglimento, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 14/2019;



- nelle more del suddetto procedimento, in data 6.12.2024 ha richiesto una misura cautelare atipica consistente nella sospensione di giorni 60 del pagamento della rata della rottamazione *quater* scadente il 9.12.2024, al fine di evitare la decadenza dal beneficio del termine della rottamazione;
- all'esito del suddetto procedimento per la conferma delle misure protettive e concessione delle misure cautelari, questo Tribunale con provvedimento del 27.12.2024 ha concesso le chieste misure per la durata di 120 giorni, poi prorogate per ulteriori 120 giorni con provvedimento del 20.02.2025;
- in data 6.02.2025 la ricorrente ha provveduto a pagare la sesta rata della rottamazione *quater* pari ad euro 221.426,93, attraverso un finanziamento di pari importo autorizzato ex art. 22 CCII con provvedimento di questo Tribunale reso in data 5.02.2025 (R.G. 53/2025 V.G.);
- a seguito di ulteriore istanza di concessione della misura cautelare di proroga del termine giorni 60 del pagamento della rata della rottamazione *quater* scadente il 5.03.2025 da parte dell'odierna ricorrente, con provvedimento reso all'udienza del 25.03.2025, lo scrivente giudice, confermando il decreto reso *inaudita altera parte* in data 04/03/2025 (con cui si è disposta la sospensione di giorni 60 del pagamento della rata della rottamazione *quater* scadente il 05.03.2025), al fine di evitare la decadenza dal beneficio del termine della procedura (pagamento ritualmente avvenuto in data 10/03/2025) ha autorizzato ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. a) CCII, a contrarre il finanziamento prededucibile per l'importo di € 350.000,00, con l'indispensabilità della causale relativa all'utilizzo della somma per pagare gli emolumenti dei dipendenti e i due premi delle polizze assicurative;
- dopo la concessione dei suddetti finanziamenti prededucibili ex art. 22, co. 1, lett. a) CCII, finalizzati a consentire alla ricorrente il pagamento di spese improcrastinabili per assicurare la continuità aziendale, il risanamento e la prosecuzione delle trattative avviate per la cessione del complesso aziendale, come previsto nel piano industriale, è stata palesata la concreta la possibilità di definizione delle trattative per la cessione della azienda e della composizione negoziata della crisi, con conseguente proposizione della domanda di autorizzazione ex art. 22 CCII, co. 1, lett. d) CCII senza gli effetti dell'art. 2560 c.c. (oggetto del ricorso di cui in epigrafe);



letti gli artt. 22 CCII e 737 e ss. c.p.c.;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso del 08.05.2025 la S.p.A., ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzata ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. d), CCII, a cedere la propria azienda, senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma c.c. e quindi l'intero complesso aziendale nei termini infra descritti, al fine di assicurare la continuità aziendale e garantire la migliore soddisfazione dei creditori.

A fondamento della propria istanza, la ricorrente ha dedotto che:

- l'autorizzazione consentirebbe alla società di cedere l'azienda ad una valutazione complessivamente non inferiore a € 22.500.000,00, somma superiore, senz'altro, a quella che la società in composizione negoziata potrebbe incassare in sede liquidatoria, dove, peraltro, si assisterebbe a uno "smembramento" del complesso aziendale con conseguente perdita dell'avviamento e svalutazione dell'intero cespite aziendale;
- il prezzo proposto per la cessione dell'azienda risulta superiore rispetto a quello che il mercato sarebbe in grado di esprimere, dovendosi, per di più, considerare che la società ha ricevuto, in precedenza, un'altra offerta di importo inferiore;
- il predetto corrispettivo per la cessione potrebbe, altresì, consentire il soddisfacimento del ceto creditorio coinvolto nelle trattative, realizzandosi quella migliore soddisfazione dei creditori;
- la cessione dell'azienda consentirebbe l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali (numero 65 occupati a tempo indeterminato, oltre l'indotto), evitando non solo una crisi sociale, ma anche la dispersione di professionalità di alto profilo, in possesso di competenze critiche e strategiche per l'interesse nazionale;
- la S.p.A ha svolto con l'ausilio dell'Esperto una serie di incontri con i creditori, i quali hanno manifestato interesse all'accordo o al contratto che si andrà a perfezionare all'esito delle trattative;
- la cessione dell'azienda è parte integrante del piano di risanamento, costituendone anzi il fulcro in una prospettiva di continuità c.d. "indiretta".



L'Offerta ricevuta, più precisamente, è condizionata a: *“i. l'emissione, da parte del Tribunale, di un provvedimento di autorizzazione alla vendita del complesso aziendale, ai sensi dell'art. 22 CCII, con deroga alla disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c.;*

ii. la (effettiva) trasferibilità dei permessi amministrativi e/o autorizzazioni rilasciati in favore della Società, che sono attualmente detenuti dalla Società medesima e/o che sono utilizzati o devono essere utilizzati per svolgere l'attività e/o che sono necessari per condurre l'attività dopo la cessione;

iii. l'efficacia della procedura di c.d. “rottamazione quater”;

iv. l'esistenza di debiti fiscali e tributi della Società non superiori all'importo di € 9.235.490,37;

v. l'assenza di (a) qualsiasi decisione di qualsiasi autorità amministrativa e/o ambientale competente e/o di qualsiasi tribunale che accerti la presenza di materiale pericoloso e/o sostanze pericolose nei beni immobili inclusi nel complesso aziendale e/o (b) qualsiasi procedura di bonifica e/o attività straordinarie imposte da qualsiasi autorità competente riguardanti i beni immobili del complesso aziendale trasferito con la cessione;

vi. la conclusione positiva della procedura di consultazione con il consiglio dei lavori prevista dall'art. 47 della l. n. 428/1990;

vii. l'espletamento di qualsiasi altra procedura da svolgersi in relazione alla cessione aziendale ai sensi delle leggi e normative applicabili;

viii. il mancato svolgimento, durante il periodo tra l'accettazione dell'Offerta e la firma del contratto di cessione, da parte di *delle seguenti attività: (a) vendere, trasferire, locare o costituire qualsiasi obbligo o altrimenti disporre di beni o proprietà che fanno parte del Complesso Aziendale (escluse le normali operazioni commerciali), acquistare o affittare qualsiasi parte o porzione del Complesso Aziendale; (b) assumere dipendenti e/o stipulare contratti con collaboratori e altri dipendenti oltre a quelli già impiegati; (c) modificare, risolvere o recedere da contratti esistenti, salvo nei casi in cui la risoluzione sia nell'interesse del Complesso Aziendale”* *(cfr. pag. 4 del ricorso).*

L'Offerta, inoltre, prevede che le condizioni debbano verificarsi entro e non oltre il 30 settembre 2025.

In data 12.05.2025 l'Esperto, nel parere depositato in atti, ha concluso positivamente in relazione all'istanza della società vota ad ottenere l'autorizzazione a trasferire l'azienda, previo esperimento di opportuna competizione, al prezzo di euro 22.500.000,00, ritenendo che tale soluzione *“può garantire la massima soddisfazione per i creditori poiché da preferire all'alternativa liquidatoria, è in linea col progetto di risanamento inizialmente proposto, e manterrebbe intatto il livello occupazionale; pertanto, il sottoscritto Esperto fornisce alla Ill.ma S.V. PARERE POSITIVO sulla richiesta avanzata dall'imprenditore”*.

All'udienza del 13.05.2025 il giudice ha invitato la ricorrente ad espletare il procedimento competitivo finalizzato alla selezione dell'acquirente, concedendo termine di giorni 25 per l'espletamento della procedura di pubblicazione, con termine non inferiore a giorni 15 di effettiva permanenza della suddetta



pubblicazione e conseguente rilascio di attestazione comprovante il mancato interesse alla selezione di ulteriore acquirente, riservando di decidere in merito alla concessione della chiesta autorizzazione ex art. 22, co. 1, lett. d), CCII, all'esito dell'espletata procedura competitiva.

Giunti all'udienza del 11.06.2025, l'Esperto indipendente ha informato le parti che a seguito di regolare espletamento della predetta procedura competitiva, svolta dalla società incaricata, non sono pervenute offerte, riservando di produrre relativa certificazione comprovante il mancato ricevimento delle suddette offerte.

Al contempo, il difensore della ricorrente ha reso edotto il giudice di avere nelle more ritirato due delle tre licenze prefettizie necessarie (che erano state sospese) e il cui rilascio funge da condizione sospensiva all'Offerta irrevocabile ricevuta da parte della S.p.A.

Il Giudice, preso atto di quanto innanzi, ha autorizzato la produzione della documentazione da depositare in atti, riservando la decisione all'esito.

La domanda può essere accolta, per quanto di ragione.

Innanzitutto, è opportuno precisare che il tribunale può essere chiamato a intervenire nel caso in cui l'imprenditore richieda l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, anche da parte di soci o società del gruppo, o al trasferimento dell'azienda o di un suo ramo.

L'autorizzazione non è necessaria per il compimento di atti che, quali atti di straordinaria amministrazione, potrebbero essere compiuti dall'imprenditore semplicemente osservando le prescrizioni di cui all' art. 21, co. 2, CCII, che prevedono la preventiva informazione all'esperto, il potere di questi di segnalare il potenziale pregiudizio ai creditori, alle trattative e alle prospettive di risanamento e, al compimento dell'atto, nonostante la segnalazione, il potere dell'esperto di iscrivere il proprio dissenso al registro delle imprese.

L'autorizzazione è, invece, necessaria affinché si producano gli effetti "speciali" della prededucibilità del credito restitutorio derivante dal finanziamento e della limitazione di responsabilità del terzo acquirente dell'azienda, in deroga all'art. 2560 co. 2, c.c.

Con riferimento alla cessione, all'art. 22, co. 1, lett. d) CCII, il Legislatore ha previsto che il Tribunale può *"d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma*



l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il Tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente".

Dunque, l'autorizzazione del tribunale è necessaria quando la cessione deroghi alla disciplina civilistica dell'art. 2560 c.c. (corresponsabilità dell'acquirente per i debiti che risultano dalle scritture contabili obbligatorie) ma non alla responsabilità solidale verso i lavoratori ex art. 2112 c.c..

Nel procedimento per autorizzare il trasferimento di azienda (o di uno o più rami) il tribunale deve:

- a) verificare la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori;
- b) sentire le parti interessate;
- c) verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente;
- d) adottare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate, al fine di tutelare gli interessi coinvolti.

Il rispetto del procedimento previsto dall'art. 22 CCII è la condizione necessaria e sufficiente per derogare non solo al disposto dell'art. 2560 c.c., ma per dare stabilità e definitività alla vendita ai sensi dell'art. 24 CCII, anche in caso di futuro insuccesso della composizione negoziata e sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali, ivi compresa la liquidazione giudiziale.

Il trasferimento dell'azienda può aver luogo nel corso del percorso di composizione negoziata, tuttavia, molti tribunali hanno autorizzato la vendita a conclusione del percorso di ristrutturazione, quando la soluzione era stata trovata e quando gli accordi con i creditori erano stati raggiunti (o nella forma del contratto ex art. 23, co. 1, lett. a), o nella forma dell'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa) (cfr. Trib. Parma, 4 novembre 2022, Trib. Milano, 12 agosto 2023 e Trib. Milano, 1 febbraio 2024).

Nella prassi, è stato fatto un condivisibile uso, prudente, dell'autorizzazione al trasferimento dell'azienda in modo da inserire questa forma di continuità aziendale indiretta solo al termine del percorso negoziato, interpretando in modo rigoroso l'inciso *"verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale"*, quasi che la cessione dell'azienda (normalmente in esecuzione dell'art. 2560, comma 2) fosse l'atto conclusivo del risanamento.



L'art. 22 CCII indica, quindi, come parametri per la scelta la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori; questi sono due parametri che stanno sullo stesso piano e possono comprendere, oltre al prezzo, anche altri elementi meritevoli di attenzione: non solo la conservazione dei livelli occupazionali e l'impegno alla continuità aziendale presso la stessa sede operativa per un certo numero di anni, ma anche l'impegno ad effettuare investimenti, l'impegno ad adeguare la produzione secondo *standard* di migliore salvaguardia ambientale.

Per quanto concerne la conservazione degli effetti, l'art. 24 CCII, al comma 1 prevede che: *"1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato"*.

Ebbene, facendo applicazione nel caso di specie di quanto finora evidenziato, preme rilevare che, in ordine alla sussistenza dei requisiti, dalla documentazione in atti e dalle risultanze emerse nel corso dell'udienza, trova conferma la funzionalità dell'atto richiesto rispetto alla continuità aziendale e rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori.

A tal proposito, lo stesso Esperto nominato ha confermato quanto dedotto dalla parte ricorrente, con parere positivo depositato in atti il 12.05.2025, nel quale ha riferito che: *"- ... è possibile sostenere la fondatezza della intenzione dell'offerente, siccome lo stesso è già noto al sottoscritto e può confidarsi nella serietà delle intenzioni già manifestate, ed è intervenuto affinché la Esplodenti fosse coadiuvata nel rispettare le scadenze della c.d. rottamazione quater accordata da Agenzia Entrate e riscossione;*

- [...] l'offerta presenta delle condizioni esplicate tanto nel ricorso quanto nella proposta stessa, le quali sono ritenute dal sottoscritto Esperto del tutto comprensibili ed opportune a tutela della compagine interessata, tenuto conto della portata della instauranda operazione commerciale, di rilevanza significativa, sia per importi com'è evidente, sia soprattutto per il settore merceologico, di carattere strategico, che l'imprenditore vanta;

[...] - si pone perfettamente in linea con la proposta di risanamento, la volontà di trasferire l'azienda, in quanto sin dagli inizi della presente composizione negoziata, la volontà di risanare dell'imprenditore comunque passava attraverso la volontà di trasferimento d'azienda o parte di essa; da confronto con l'advisor finanziario dell'imprenditore, è stato possibile confermare come l'alternativa liquidatoria consisterebbe in un'ipotesi di ricavato estremamente lontana ed inferiore rispetto a quanto offerto;



- allo stato, oltre quanto detto, c'è da aggiungere come non è possibile ravvisare manovra alternativa al trasferimento d'azienda, in grado di garantire utilità maggiori rispetto a quella offerta;
- per tale ragione, il sottoscritto Esperto ritiene che il trasferimento dell'azienda in argomento sia la via che può garantire la massima soddisfazione per i creditori;
- il ritardo nel procedere a tale operazione di trasferimento, previo rispetto del principio di competitività, può verosimilmente aggravare la già presente dispersione di risorse proprie dell'azienda che, in stato di crisi, è impossibilitata ad investire nell'azienda, e dunque a esplorare nuovi settori, e\o ricercare nuovi clienti;
- l'operazione di trasferimento in parola consentirebbe altresì, come anticipato, di mantenere l'attuale comparto occupazionale, circostanza tutt'altro che trascurabile”.

Alla luce di tali evidenze, è possibile ritenere completamente condivisibile quanto avvalorato dall'Esperto ed è possibile, pertanto, sostenere che il trasferimento dell'azienda oggetto di ricorso è parte integrante del progetto di piano di risanamento, è funzionale alla continuità aziendale, in quanto consentirebbe all'azienda di proseguire l'attività senza disperdere l'avviamento, garantendo i livelli occupazionali, come evidenziato nel ricorso, scongiurando l'alternativa liquidatoria e garantendo il soddisfacimento dei debiti sussistenti.

Riguardo alla necessità di sentire le parti interessate, previsto dal comma 2 dell'art. 22 CCII, si precisa, preliminarmente, che l'individuazione di queste ultime deve tenere necessariamente in considerazione il percorso di risanamento individuato dall'imprenditore all'interno del quale la cessione si colloca. Sono, pertanto, interessati dalla richiesta di autorizzazione i creditori con cui l'impresa sta trattando e sulla ricerca dell'accordo con i quali è fondato il piano di risanamento (è appena il caso di precisare che non tutti i creditori devono essere necessariamente coinvolti nella composizione negoziata).

Fatte queste premesse, nel caso di specie si osserva come tutti i creditori coinvolti nelle trattative hanno preso atto del piano di risanamento presentato, che è rimasto immutato dalla data del deposito (*“a tal fine si rappresenta che la ricorrente intende proporre ai creditori la prosecuzione diretta o indiretta dell'attività di impresa, attraverso l'ingresso nella compagine societaria di partners economici in grado di apportare risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori. 9. In sintesi, il piano industriale prevede: a) prosecuzione delle attività di impresa in via diretta o indiretta b) trasferimento di ramo e/o rami di azienda mediante operazione straordinaria; c) conservazione della gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa che permetterà di migliorarne nei prossimi mesi la gestione operativa attualmente in perdita, attraverso la graduale ripresa delle attività collegata al riottenimento delle autorizzazioni regionali, ambientali e di pubblica sicurezza; d) stipulazione di accordi con i creditori; e) proposta di transazione alle agenzie fiscali e*



all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, prevedendo il pagamento, parziale o dilazionato, della debitoria esistente e dei relativi oneri accessori"; Ricorso del 22.10.2024; RG. 1013/2024 V.G.) e nessuno ha sollevato contestazioni.

Parimenti, dalla documentazione versata in atti è emerso che la

S.p.A. ha svolto con l'ausilio dell'Esperto, una serie di incontri con i creditori, i quali hanno manifestato interesse all'accordo o al contratto che si andrà a perfezionare all'esito delle trattative.

Oltretutto, la stessa pubblicazione dell'offerta pubblica vincolante ha reso conoscibile a tutti gli interessati di prendere atto dell'offerta in questione, volta al preannunciato trasferimento dell'azienda.

Per giunta, con la reiterata richiesta di misure protettive e cautelare, tutte le trattative intraprese nell'ambito del percorso di composizione negoziata non sono rimaste riservate, contrariamente all'assoluta riservatezza del percorso, principio cardine del nuovo istituto; per l'effetto tutti gli interessati, creditori *in primis*, hanno avuto conoscenza dell'offerta di acquisto volta al trasferimento dell'azienda.

Per quanto concerne, inoltre, la necessità di verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, tale obbligo risulta già assolto all'udienza del 13.05.2025, con invito del giudice all'espletamento della procedura competitiva finalizzata alla selezione dell'acquirente, la quale è stata correttamente adempiuta, come già sopra rilevato.

Detta procedura si è svolta conformemente a quanto disposto all'udienza del 13.05.2025 e si è conclusa negativamente, come evidenziato dall'attestazione rilasciata dalla società incaricata alla pubblicazione dell'offerta irrevocabile datata 06 maggio 2025 ricevuta dalla ricorrente, non avendo ricevuto la ricorrente offerte migliorative (*cfr.*; doc. 2, "PBG-relazione raccolta offerta"; fascicolo in atti depositato dall'Esperto).

A riprova della convenienza dell'offerta nel rispetto del principio di competitività, merita considerazione anche la circostanza che la società ricorrente, precedentemente all'offerta vincolante ricevuta di cui si chiede autorizzazione, era in trattativa per la cessione d'azienda con un'altra multinazionale, ad un prezzo inferiore ad € 22.500.000,00 (*"il prezzo proposto per la cessione dell'azienda risulta ben superiore a quello che il mercato sarebbe in grado di esprimere, dovendosi, per di più, considerare che la Società ha ricevuto, in precedenza, un'altra offerta di importo inferiore"*; *cfr.*, pag. 7, Ricorso).



In ultimo, il tribunale, come sopra rilevato alla lettera d) dei requisiti necessari per autorizzare di trasferimento, è chiamato a dettare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate, al fine di tutelare gli interessi coinvolti.

In tal senso, risulta opportuno evidenziare che la ricorrente ha altresì accennato nel ricorso che le misure protettive, concesse e già rinnovate per complessivi 240 giorni, risultano scadute alla data del 18/06/2025 e che, allo stato, è essenziale ed urgente garantire all'acquirente il buon esito delle trattative. La società ricorrente ha, così, preannunciato la conseguente necessità di fare ricorso ad un'ulteriore eventuale misura cautelare atipica.

Giova sottolineare che l'art. 8 CCII prevede che la durata complessiva delle misure protettive, fino all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18, mentre, l'art. 19, co. 5, CCII prevede che le misure protettive possono avere durata massima di duecentoquaranta giorni.

Il termine di 240 giorni previsto per la durata delle misure protettive nella composizione negoziata e quello "generale" di dodici mesi per tutte le procedure/strumenti appaiono, tuttavia, quasi sempre insufficienti per concludere positivamente la composizione negoziata con uno degli accordi di cui all'art. 23, comma 1, CCII o con un piano attestato di risanamento.

Di conseguenza, essendo manifesta la necessità di garantire il buon esito delle trattative pendenti per consentire l'effettivo risanamento aziendale, in presenza di tale vuoto normativo che lascia evidentemente priva di tutela l'azienda proprio nel momento cruciale di definizione delle trattative medesime, si reputa opportuno che la società ricorra, nel caso di specie, allo strumento negoziale del deposito del prezzo ex art. 1, co. 63 lett. c) della legge 147/2013, presso il notaio rogante l'atto di cessione, al fine di proteggere gli interessi delle parti coinvolte, consentendo alla società di tutelare le somme da incassare al momento del trasferimento dalle eventuali aggressioni patrimoniali e permettendo la realizzazione del progetto di risanamento sopra illustrato.



Alla luce di tali evidenze, non emergendo fatti impeditivi o pregiudizievoli per il ceto creditorio, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, valutato che il trasferimento consente di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività, impedendo così lo "smembramento" del complesso aziendale (rispetto allo scenario liquidatorio) e la maturazione di ulteriori perdite, il ricorso merita accoglimento.

Nulla da disporre in ordine alle spese.

P.Q.M.

applicati gli artt. 22 CCII e 737 e ss. c.p.c., così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, autorizza la S.p.A. in persona del legale rapp.te *pro tempore*, ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. d), CCII, senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., a cedere il complesso aziendale nei termini descritti in narrativa e per le finalità ivi indicate;
- dispone sin d'ora, che le somme vengano depositate su un conto corrente intestato alla ricorrente e/o vincolato all'autorizzazione dell'Esperto e/o dedicato con deposito del prezzo presso il notaio;
- autorizza, per l'effetto, ove ritenuto, il deposito del prezzo presso il notaio rogante, a tutela del buon esito delle trattative per la composizione negoziata della crisi;
- obbliga la ricorrente a rendere conto a questa Autorità Giudiziaria del compimento delle operazioni autorizzate e, segnatamente dell'atto di trasferimento, mediante deposito dei relativi documenti giustificativi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal compimento dell'atto medesimo;
- nulla in ordine alle spese.

Si comunichi.

Vasto, 25/06/2025

Il Giudice

Dr. Michele Monteleone

**Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con il contributo della dr.ssa Maria Luana Fedeles, Funzionario Addetto UPP.*

